COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

(Provincia di Milano)

CONVENZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI SPAZI A VERDE PUBBLICO SENZA FINI DI LUCRO – ADOTTA UN'AIUOLA

Il giorno …..... del mese di …..... dell'anno …….., in Vizzolo Predabissi presso la sede comunale sita in via G. Verdi n. 9, tra il Comune di Vizzolo Predabissi, rappresentato da ……..... nella sua qualità di Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio e il sig. ……..... (in proprio o nella qualità di legale rappresentante del .....…….....) da qui innanzi denominata "parte affidataria" nato a ….....il ..... residente in ..... alla via/piazza.....n..... C.F. …..... P.IVA.....

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale considera il verde pubblico un Bene Comune da tutelare ed è sua intenzione favorire la partecipazione diretta, senza fini di lucro, dei cittadini alla cura e al decoro della città;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. …… del …….. è stato approvato il regolamento comunale per l'affidamento in favore di soggetti privati o pubblici della manutenzione di aree a verde pubblico di proprietà del Comune di Vizzolo Predabissi, che qui si intende integralmente riportato;
- che la parte affidataria, in data ……..... al prot. n. …….., ha proposto all'Amministrazione comunale l'affido della seguente area a verde pubblico di proprietà comunale, ubicata in Via/Piazza ……..... per una estensione di mq. …....., nel rispetto delle condizioni contenute nel presente atto, delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di verde pubblico;
- che la proposta è stata esaminata dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2
Il Comune di Vizzolo Predabissi, come sopra rappresentato, affida alla parte qui costituita l'area a verde pubblico di proprietà comunale sita in Via/Piazza ……..... ..... con estensione mq. ……..... per la durata di ..... decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
Il suddetto periodo potrà essere rinnovato, per ugual periodo, se non viene inoltrata disdetta tre mesi precedenti alla naturale scadenza della stessa; può essere successivamente rinnovato a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi all'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, almeno 90 giorni prima della scadenza e rilasciata, previo parere degli stessi Uffici, attraverso comunicazione scritta al soggetto affidatario.

Tale affido non esclude in alcun modo la possibilità di interventi del personale comunale nelle attività a svolgersi sull'area sopra descritta laddove se ne verifichi la necessità. Le attività connesse all'affidamento non sono in ogni caso da intendersi quali prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

Art.3
La parte affidataria, come sopra rappresentata, accetta l'affidamento dell'area descritta al precedente art. 2 e si impegna ad eseguire sulla stessa area a verde le attività, nel rispetto della proposta di manutenzione (inserita nella proposta in atti al prot. n. …… del ……..) allegata al presente atto e al "Regolamento per l'affidamento senza fini di lucro di spazio a verde pubblico – Adotta un'aiuola" dichiarando di essere edotta che:

- non sono ammessi tutti gli interventi riguardanti eventuali alberature presenti nelle aree verdi oggetto di affidamento
- non è ammesso l'utilizzo di pesticidi e diserbanti
- è vietato l'utilizzo di prodotti per la concimazione dei terreni, diversi da quelli organici e biologici, fatta salva specifica autorizzazione da parte del Comune
- tutti i lavori, nonché l'utilizzo di attrezzature da lavoro subordinate a formazione e addestramento obbligatori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (per esempio decespugliatore), potranno essere svolte solo da soggetti in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

La parte si impegna, fin d'ora, a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni che verranno stabilite dai regolamenti comunali in materia approvati successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 4
La manutenzione dell'area, sarà effettuata a totale cura e spese della parte affidataria, anche sulla base di apposite prescrizioni tecniche fornite dagli uffici, e compresi gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete.

Art. 5
La parte affidataria si impegna ad osservare, in fase di manutenzione dell'area verde, le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e tutela della pubblica incolumità. L'area a verde resterà destinata ad uso pubblico.

Art. 6
Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte affidataria con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma dell'accordo di affidamento. All'atto della consegna materiale dell'area sarà redatto con i tecnici dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, un verbale dei luoghi.
Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione relativa alla proposta di manutenzione presentata dovrà essere autorizzata preliminarmente dall'Area Gestione e Sviluppo del Territorio.

Art. 7
Il Comune di Vizzolo Predabissi, a mezzo dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio e della Polizia Locale, eseguirà periodici sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte, sempre nei limiti del programma di manutenzione approvato.
Durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno essere rispettate le normative di salvaguardia degli alberi e non dovranno essere provocati danni alle strutture; in caso contrario la parte affidataria dovrà provvedere al ripristino e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio.

Art. 8
L'affido può essere temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale, senza indennizzo e senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, per provvedimenti dell'Amministrazione stessa a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate. Venute meno le necessità il Comune provvederà a riaffidare l'area all'adottante.
L'affido può essere revocato, senza indennizzo dall'Amministrazione Comunale, nei seguenti casi:

- per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute necessità d'interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate;
- previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tal caso, a fronte della non ottemperanza al ripristino di cui all'art. 7 punto 5 del Regolamento per l'affidamento di spazi a verde pubblico senza fini di lucro, il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandole in danno dell'adottante;
- quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

Il Comune potrà disporre la decadenza dell'affido, senza indennizzo e previa diffida quando l'affidatario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni della presente convenzione di affidamento.

Art. 9

La parte affidataria, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione. La parte affidataria deve sempre operare nel rispetto delle normative di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa.
E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dalla parte affidataria.

Art. 10

Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo la parte comunica che l'area a verde verrà presa in consegna dalla data di sottoscrizione del presente ed i lavori avranno inizio a far data dal …….....
Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge ed i regolamenti comunali vigenti o adottati nel periodo di vigenza dell'affidamento.

Art. 11

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.
In caso di mancata conciliazione, le parti convengono di designare quale foro esclusivamente competente il Foro di Lodi.

Per il Comune **Per la Parte**
Il Responsabile dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio

La parte affidataria approva espressamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le clausole contenute negli articoli 3, 8, 10 e 12 della presente convenzione.

Per la Parte